

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2020, n. 1-1903

**Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, in ottemperanza all'articolo 16 della legge regionale 15/2020. Disposizioni per la stagione venatoria 2020-2021.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

con la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” la Regione Piemonte, riconoscendo l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future, definisce le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale;

con la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, modificata dalle deliberazioni n. 22-368 del 29/09/2014, n. 17-2814 del 18/01/2016 e n. 24-2976 del 29/02/2016, sono state approvate, ai sensi della suddetta legge regionale, le Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;

l'ultima modifica, di cui alla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, apportata a tali Misure ha riguardato, tra le altre cose:

l'articolo 3, lettera d), prevedendo nei siti della Rete Natura 2000 il divieto di abbattere, catturare o cacciare esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), in ossequio alla normativa in campo venatorio in allora vigente ed anche ottemperando, in senso restrittivo, alle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007 “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”, modificate dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2009;

l'articolo 5 comma 1, aggiungendo, tra le *Buone pratiche*, la lettera w bis) “*effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agrituristico venatorie (AATV), all'interno del territorio di loro competenza ricadente nei siti della Rete Natura 2000, i censimenti primaverili ed estivi della specie pernice bianca (Lagopus muta) secondo le “Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte” ed i monitoraggi sulla specie lepre variabile (Lepus timidus) finalizzati alla raccolta di dati relativi alla sua consistenza e distribuzione*”.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 16 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 “*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato*” sostituisce il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (*Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria*) modificando l'elenco delle specie escluse dal prelievo venatorio e quindi reintroducendo la possibilità di cacciare la specie pernice bianca;

le attività in ambito venatorio, così come indicato dall'articolo 2, comma 7, della l.r. 5/2018, “*all'interno della rete Natura 2000 sono soggette alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia*” e che quindi il calendario venatorio per la stagione 2020/2021, approvato con D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020, prevede, nell'allegato B delle “*Istruzioni operative supplementari*”, lo specifico punto 7): ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE “HABITAT” e 2009/147/CEE “UCCELLI”), assicurando così la coerenza del calendario stesso con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000.

Ritenuto pertanto necessario coordinare i contenuti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, modificata con la D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, con la D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con

la D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, alle previsioni del citato art. 16 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15, con riferimento all'attività di prelievo venatorio della specie pernice bianca ai fini dell'allineamento giuridico sistematico della disciplina in materia.

Ritenuto inoltre di prevedere specifiche disposizioni per l'effettuazione delle attività di monitoraggio ai fini della verifica del favorevole stato di conservazione della specie pernice bianca, come richiesto dalla citata lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 del D.M. 17 ottobre 2007, modificata dall'art.1 del D.M. 22 gennaio 2009.

Dato atto che per la sola stagione venatoria 2020/2021 in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da "Covid - 19" ed alle restrizioni dalla stessa derivanti, risulta necessario prevedere particolari condizioni relative alle attività di monitoraggio.

Vista la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

vista la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat";

visto il D.M. 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*";

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*";

vista l.r. 9 luglio 2020, n. 15 "*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato*".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale unanime

*delibera*

- di approvare, in ottemperanza all'articolo 16 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 "*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato*" e per le motivazioni espresse in premessa, la seguente modifica della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "*L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", art. 40. *Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.*", come modificata con la D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, con la D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con la D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016:

- la lett. d) dell'art. 3 del Titolo II (*Divieti*) è così sostituita " d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus muta*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali, secondo le disposizioni delle vigenti *Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte*. La verifica del favorevole stato di

conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria”;

- di stabilire che, per la sola stagione venatoria 2020/2021 in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da “Covid – 19” e alle restrizioni derivanti, il soggetto gestore possa esprimersi nell'ambito della procedura prevista al punto precedente anche a fronte dell'indisponibilità dei censimenti primaverili, ma comunque sulla base di censimenti estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali relativi alla specie pernice bianca (*Lagopus muta*);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)